

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2015

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Tatar contro la Svizzera](#) del 14 aprile 2015 (n. 65692/12)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rinvio verso la Turchia

Il caso riguarda la minaccia di espulsione imminente del ricorrente, condannato per l'omicidio intenzionale della moglie, verso la Turchia. Il ricorrente ha fatto valere in particolare che l'espulsione lo esporrebbe a un reale rischio di subire trattamenti contrari agli articoli 2 e 3 CEDU, soprattutto perché la sua salute mentale si deteriorerebbe rapidamente. La Corte ha osservato che il trattamento medico necessario al ricorrente era in linea di massima disponibile in Turchia. Non ha ritenuto sufficientemente fondate le allegazioni del ricorrente, relative a una vendetta organizzata contro di lui nonché alle sue passate attività politiche in seno al TCP, per rendere credibile un trattamento contrario agli articoli 2 e 3 CEDU. Nessuna violazione degli articoli 2 e 3 CEDU (6 voti contro 1) in caso di allontanamento del ricorrente verso la Turchia. Ricorso per il resto irricevibile (unanimità).

Sentenza [A.S. contro la Svizzera](#) del 30 giugno 2015 (n. 39350/13)

Divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); allontanamento verso l'Italia

La Corte ha constatato in particolare che A.S. non era gravemente ammalato e che al momento non sussistevano indizi secondo cui in Italia non avrebbe ricevuto un trattamento psicologico appropriato. Anche se ha espresso seri dubbi quanto alle capacità del sistema di accoglienza per i richiedenti l'asilo in Italia, la Corte ha rammentato che le condizioni di accoglienza non potevano di per sé giustificare il blocco di tutti i rinvii verso questo Paese. Nessuna violazione degli articoli 3 e 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Schmid-Laffer contro la Svizzera](#) del 16 giugno 2015 (n. 41269/08)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); assenza di informazioni in merito al diritto di rimanere in silenzio e di non contribuire alla propria incriminazione

Il caso riguarda la condanna della ricorrente a una pena detentiva. Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, la ricorrente sostiene di non essere stata informata del diritto di rimanere in silenzio. La Corte ha constatato che la ricorrente era stata interrogata dalla polizia, in quanto persona informata sui fatti, all'indomani del secondo tentativo di assassinio nei confronti di suo marito. Nessun elemento del dossier indica che la polizia sarebbe stata in possesso di informazioni incriminanti la ricorrente al punto da doverla trattare come un'accusata durante l'interrogatorio e informare del suo diritto di rimanere in silenzio. Anche se l'interrogatorio contestato poteva compromettere l'equità del procedimento successivo e la polizia avrebbe

dovuto informare la ricorrente in merito al diritto di non incriminarsi e di rimanere in silenzio, la Corte ha tuttavia ritenuto che quest'ultima non è stata condannata soltanto in base alle informazioni ottenute durante l'interrogatorio e che il processo non è stato, nel suo complesso, iniquo. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [K.M. contro la Svizzera](#) del 2 giugno 2015 (n. 6009/10)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); allontanamento dalla Svizzera dopo 24 anni

Il caso riguarda il rifiuto di concedere al ricorrente un permesso di dimora e la disposizione del suo allontanamento dal territorio, dopo 24 anni di soggiorno in Svizzera, in ragione della sua condanna per riciclaggio di denaro legato al traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha fatto valere una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). La Corte ha preso segnatamente atto che nei confronti del ricorrente è stata inflitta un'unica pena, che il suo comportamento in prigione e in semilibertà è stato irreprensibile, che è stato condannato per fatti gravi, che sua moglie è originaria dell'Albania, dove ha vissuto fino all'età di 29 anni, che i due figli hanno 21 e 25 anni, che il ricorrente è giunto in Svizzera soltanto a 29 anni e ha vissuto tutta la vita in Albania, dove ha compiuto tutto il percorso scolastico, si è sposato e ha avuto il primo figlio. In particolare in considerazione della gravità della condanna e del fatto che il ricorrente ha trascorso la maggior parte della sua vita nel Paese d'origine, il che lascia supporre che potrebbe integrarvisi, la Corte ritiene che la Svizzera non abbia superato il suo margine di apprezzamento. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Mustafa Tunç e Fecire Tunç contro la Turchia](#) del 14 aprile 2015 (n. 24014/05) (Grande Camera)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); inchiesta di un tribunale militare sul decesso di un soldato durante il servizio militare

I ricorrenti fanno valere che l'inchiesta condotta per determinare le circostanze del decesso del loro parente, Cihan Tunç, non ha rispettato le esigenze dell'articolo 2 CEDU. La Corte ha ritenuto che l'inchiesta sia stata sufficientemente approfondita e indipendente e che i ricorrenti abbiano potuto parteciparvi in misura sufficiente per la salvaguardia dei loro interessi e per l'esercizio dei loro diritti. Precisa che l'indipendenza dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 2 CEDU non viene necessariamente valutata allo stesso modo dell'indipendenza del tribunale ai sensi dell'articolo 6 CEDU (diritto a un processo equo). Sottolinea che il decesso di Cihan Tunç non si è verificato in condizioni che potevano *a priori* suscitare sospetti nei confronti delle forze dell'ordine in quanto istituzione. Nessuna violazione dell'articolo 2 CEDU (12 voti contro 5).

Sentenza [Lambert e altri contro la Francia](#) del 5 giugno 2015 (n. 46043/14) (Grande Camera)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali

Il caso riguarda la decisione di porre fine all'alimentazione e all'idratazione del paziente Vincent Lambert, che si trova in uno stato vegetativo cronico. La Corte ha constatato che non

esiste un consenso tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa per quanto riguarda l'interruzione di un trattamento che mantiene artificialmente in vita. In questo ambito che riguarda la fine della vita, occorre accordare un margine di apprezzamento agli Stati. La Corte considera conformi alle esigenze dell'articolo 2 CEDU il quadro normativo previsto dal diritto interno, come interpretato dal *Conseil d'État*, nonché il processo decisionale, nella fattispecie condotto in maniera meticolosa. Quanto ai rimedi giuridici a disposizione dei ricorrenti, la Corte è peraltro giunta alla conclusione che il presente caso era stato oggetto di un esame approfondito in cui avevano potuto essere espressi tutti i punti di vista e tutti gli aspetti erano stati lungamente soppesati, alla luce di una perizia medica dettagliata e di osservazioni generali delle maggiori autorità mediche ed etiche. Nessuna violazione dell'articolo 2 CEDU (12 voti contro 5).

Sentenza [Yengo contro la Francia](#) del 21 maggio 2015 (n. 50494/12)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); condizioni di detenzione inumane e degradanti

Invocando gli articoli 3 e 13 CEDU, il ricorrente deplora le sue condizioni di detenzione inumane e degradanti e l'assenza di un ricorso effettivo. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non può più pretendere di essere vittima di una violazione dell'articolo 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) in quanto il giudice interno gli ha accordato una provvigione quale risarcimento del danno subito a causa delle sue condizioni di detenzione. Ha per contro ritenuto che all'epoca dei fatti il diritto francese non ha offerto al ricorrente alcun rimedio giuridico preventivo in grado di far cessare rapidamente le sue condizioni di detenzione inumane e degradanti. Violazione dell'articolo 13 CEDU (unanimità). Per il resto irricevibile.

Sentenza [Y. Contro la Slovenia](#) del 28 maggio 2015 (n. 41107/10)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); procedimento penale in relazione all'accusa di aggressioni sessuali

Invocando gli articoli 3 e 8 CEDU, la ricorrente denuncia la durata eccessiva e il carattere traumatizzante del procedimento penale da essa avviato contro un amico di famiglia, accusato di averla aggredita sessualmente a più riprese. La Corte ha constatato con preoccupazione che il procedimento è stato contraddistinto da svariati periodi prolungati di inattività completa. Anche se è impossibile giudicare se il fatto che siano trascorsi più di sette anni tra il deposito dell'accusa e la pronuncia della sentenza di primo grado abbia compromesso l'esito del procedimento, tale ritardo è inconciliabile con le esigenze di diligenza. Violazione degli obblighi procedurali di cui all'articolo 3 CEDU (unanimità).

La Corte ha ritenuto in particolare che le autorità slovene non sono riuscite a proteggere l'integrità personale della presunta vittima durante l'inchiesta e il processo penale. In particolare, avrebbero dovuto impedire al presunto aggressore di fare alla ricorrente osservazioni aggressive e umilianti in occasione del controinterrogatorio. Violazione dell'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenza [Ouabour contro il Belgio](#) del 2 giugno 2015 (n. 26417/10)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); allontanamento verso il Marocco

Il ricorrente fa valere che un allontanamento verso il Marocco lo esporrebbe a trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU. La Corte ha rilevato che in Marocco il rispetto dei diritti umani nell'ambito della lotta contro il terrorismo non si è evoluto positivamente e che il ricorso a pratiche contrarie all'articolo 3 CEDU nei confronti delle persone perseguite e arrestate in tale ambito costituisce un problema duraturo. Il ricorrente ha dimostrato di appartenere alla categoria delle persone oggetto di questo tipo di misure. Inoltre, dalle osservazioni presentate non risulta che le autorità belghe abbiano eseguito una qualsivoglia formalità diplomatica presso le autorità marocchine al fine di ottenere garanzie o assicurazioni che il ricorrente non sarebbe esposto, dopo la sua estradizione, a trattamenti inumani o degradanti. Violazione dell'articolo 3 CEDU in caso di esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Marocco (unanimità).

A parere della Corte, il fatto che nel presente caso il *Conseil d'État* non abbia annullato il decreto di estradizione, ma che abbia disposto la desistenza dal ricorso, non ha tuttavia privato il ricorrente di un ricorso effettivo. Nessuna violazione dell'articolo 13 in combinazione con l'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [A.T. contro il Lussemburgo](#) del 9 aprile 2015 (n. 30460/13)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); portata del diritto all'assistenza di un avvocato

Il caso riguarda la mancata offerta di assistenza effettiva di un avvocato al ricorrente, arrestato in base a un mandato europeo, durante l'interrogatorio da parte della polizia e poi durante il primo interrogatorio dinanzi al giudice istruttore. Per quanto riguarda l'interrogatorio di polizia, la Corte ha ritenuto in particolare che le disposizioni legali all'epoca vigenti escludevano implicitamente l'assistenza di un avvocato per le persone arrestate in base a un mandato europeo spiccato dal Lussemburgo e che i giudici non hanno rimediato alle conseguenze risultanti. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 3 c) in combinato disposto con l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Per quanto concerne l'interrogatorio da parte del giudice istruttore, la Corte ha ritenuto che il mancato accesso al dossier prima dell'interrogatorio non abbia costituito una violazione dell'articolo 6 CEDU, in quanto detto articolo non garantisce un diritto illimitato d'accesso agli atti prima del primo interrogatorio da parte del giudice istruttore. Nessuna violazione dell'articolo 6 CEDU (unanimità).

La Corte ha ritenuto che il diritto lussemburghese non garantiva a sufficienza al ricorrente la possibilità di consultare il suo avvocato prima dell'interrogatorio dinanzi al giudice istruttore. Ha constatato che il verbale dell'interrogatorio riporta che il mattino stesso il giudice istruttore ha designato un avvocato d'ufficio, ma non menziona alcun lasso di tempo durante il quale il ricorrente avrebbe potuto intrattenersi con tale avvocato. La Corte non ha pertanto potuto accertarsi che il ricorrente abbia potuto intrattenersi con il suo avvocato prima dell'interrogatorio contestato e che abbia in tal modo ricevuto un'assistenza effettiva da parte del legale. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 3 c) in combinato disposto con l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Morice contro la Francia](#) del 23 aprile 2015 (n. 29369/10) (Grande Camera)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); libertà d'espressione (art. 10 CEDU); condanna penale di un avvocato per complicità in diffamazione di giudici istruttori

Il caso riguarda la condanna penale di un avvocato per complicità in diffamazione di giudici istruttori a causa delle sue esternazioni riportate dalla stampa. Nel settembre del 2000 il ricorrente e il suo collega hanno adito la *Garde des Sceaux* (guardasigilli) lamentando il comportamento dei giudici istruttori signora [M.] e signor [L.L.], del tutto contrario ai principi di imparzialità e lealtà. Secondo la Grande Camera, le affermazioni contestate al ricorrente non costituivano attacchi, privi di alcun fondamento serio, gravemente pregiudizievoli all'azione dei tribunali, bensì critiche nei confronti dei giudici interessati, espresse nel quadro di un dibattito d'interesse generale relativo al funzionamento della giustizia e nel contesto di una causa che sin dall'inizio ha suscitato un grande interesse mediatico. Anche se potevano essere ritenute virulente, costituivano tuttavia giudizi di valore fondati su una base oggettiva sufficiente. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

La Corte ha ritenuto che i timori del ricorrente, ossia che la sua causa non sia stata esaminata equamente dinanzi alla Corte di cassazione e da un tribunale imparziale, possano essere considerati oggettivamente giustificati tenuto conto della presenza, nel collegio giudicante, di un consulente che si era in precedenza pubblicamente espresso in favore di una delle parti civili. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Kapetanios e altri contro la Grecia](#) del 30 aprile 2015 (n. 3453/12, 42941/12 e 9028/13)

Presunzione d'innocenza (art. 6 par. 2 CEDU); ne bis in idem (art. 4 del Protocollo n. 7); multa amministrativa dopo l'assoluzione penale

Questo caso riguarda la condanna a multe amministrative di persone accusate di contrabbando e assolte in sede penale. La Corte ha ritenuto in particolare che la condanna dei tre ricorrenti a multe amministrative allorché erano stati assolti in sede penale per il medesimo reato riguardo ai medesimi fatti è contraria sia al diritto alla presunzione d'innocenza sia al diritto a non essere giudicato o punito due volte (*ne bis in idem*). Violazione dell'articolo 6 paragrafo 2 CEDU e dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (unanimità).

Per quanto concerne il signor Kapetanios, la Corte ha inoltre ritenuto eccessiva la durata della procedura dinanzi ai giudici amministrativi, protrattasi per 22 anni, e che all'epoca dei fatti il ricorrente non disponeva di un ricorso effettivo nel diritto interno per lamentare tale durata irragionevole. Violazione degli articoli 6 paragrafo 1 e 13 CEDU (unanimità). Ricorsi per il resto irricevibili.

Decisione [Canonne contro la Francia](#) del 2 giugno 2015 (n. 22037/13)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); dichiarazione giudiziaria di paternità; rifiuto di sottoporsi a un test genetico

Il ricorrente lamenta che le giurisdizioni interne hanno dedotto la sua paternità dal rifiuto di sottoporsi al test genetico che avevano disposto. Secondo la Corte, tenendo conto del rifiuto del ricorrente di sottoporsi al test genetico ordinato per dichiararlo padre di Éléonore P. e far così prevalere il diritto al rispetto della vita privata di quest'ultima su quello del ricorrente, le giurisdizioni interne non hanno ecceduto l'importante margine di apprezzamento di cui di-

sponevano. Irricevibile (unanimità).

Sentenza [Delfi AS contro l'Estonia](#) del 16 giugno 2015 (n. 64569/09) (Grande Camera)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); responsabilità di un portale di notizie online per i commenti dei suoi utenti

In questo caso, la Grande Camera doveva decidere se il fatto di giudicare la società ricorrente Delfi AS, che gestiva a titolo commerciale un portale di notizie, responsabile dei commenti di terzi avesse pregiudicato la libertà dell'interessata di divulgare informazioni. La Grande Camera ha ritenuto che la decisione dei giudici estoni di considerare Delfi AS responsabile era giustificata e non costituiva una restrizione sproporzionata del diritto dell'interessata alla libertà d'espressione. La Grande Camera ha tenuto conto del carattere estremo dei commenti, del fatto che erano stati lasciati in reazione a un articolo pubblicato da Delfi su un portale di notizie da essa gestito a titolo professionale nell'ambito di un'attività commerciale, dell'insufficienza delle misure prese da Delfi AS per ritirare senza indugio i commenti ingiuriosi dopo la pubblicazione, nonché del carattere moderato della somma (320 euro) che Delfi AS è stata condannata a pagare. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (15 voti contro 2).